

COMUNE DI PANCHIA'

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO
SERVIZIO ACQUEDOTTO
PUBBLICO

REGOLAMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTO PUBBLICO

TITOLO I GENERALITA'

ART. 1 - Ente gestore del servizio

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio comunale è affidato al Comune di Panchià.

ART. 2 - Modalità della fornitura

Le modalità della fornitura vengono regolate dalle norme del presente Regolamento. Condizioni speciali potranno essere di volta in volta fissate nei relativi contratti.

ART. 3 - Sistema di distribuzione dell'acqua

La distribuzione di acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato a contatore, alla pressione esistente nella rete nel punto di presa. Sono ammesse forniture senza contatore solo per le bocche antincendio pubbliche.

ART. 4 - Divieto di rivendita

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

ART. 5 - Tipi di fornitura

Le forniture si distinguono in:

- a) fornitura per uso pubblico;
- b) fornitura per uso privato.

Sono da considerare impianti per usi pubblici:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche antincendio pubbliche;
- c) le bocche di innaffiamento di strade, giardini pubblici ed impianti sportivi;
- d) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature.

ART. 6 - Installazione degli impianti per uso pubblico e misurazione dell'acqua

L'installazione degli impianti di misurazione di uso pubblico viene eseguita dal Comune con oneri a proprio carico. Il consumo dell'acqua viene, di norma, misurato a contatore.

ART. 7 - Regolamentazione dei prelievi dagli impianti per uso pubblico

E' fatto divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontane pubbliche applicando alla bocca delle fontane tubi di gomma o di altro materiale equivalente.
- b) di prelevare acqua dagli impianti di irrigazione degli impianti sportivi e pubblici giardini, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- c) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendio, per controllo di efficienza degli impianti da personale abilitato allo scopo, e negli altri casi connessi con esigenze di protezione civile (Incaricato dal Comune o altro personale autorizzato - VV.FF.). Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b)

**TITOLO II
NORME TECNICHE**

**CAPITOLO I
DEFINIZIONE IMPIANTI**

ART. 8 - Definizione impianti

Gli impianti di adduzione e distribuzione dell'acqua vengono convenzionalmente così definiti:

a) Tubazione stradale

Per tubazione stradale si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrate, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dal serbatoio di accumulo e/o dalle stazioni di sollevamento, portano l'acqua agli impianti di derivazione di Utenza.

La tubazione stradale viene eseguita a cura e secondo criteri adottati dal Comune che ne rimane proprietario e che può attuare tutte le modificazioni, ivi compresi gli allacciamenti ad altri utenti, nonché le manutenzioni opportune per adeguarlo alle necessità del servizio.

b) Impianto esterno

Per impianto esterno si intende quel complesso di tubazioni, apparecchiature ed elementi compresi tra la tubazione stradale (questa esclusa) ed il gruppo di misura di utenza (questo compreso) costituenti le installazioni necessarie a fornire acqua all'Utenza. L'esecuzione dell'impianto esterno è subordinata alla preventiva autorizzazione del proprietario degli immobili interessati, o del suo legale rappresentante, da procurarsi da parte del richiedente il servizio, nonché all'acquisizione dei permessi delle Autorità competenti qualora necessari. L'impianto esterno viene eseguito, secondo le

prescrizioni del Comune, a cura dell'Utente e rimane di sua proprietà. Alternativamente, può essere realizzato dal Comune direttamente con recupero integrale delle relative spese a carico dell'Utenza. Il tratto di allacciamento interessante il suolo pubblico dovrà essere realizzato previa acquisizione dell'autorizzazione del proprietario del suolo. L'autorizzazione è subordinata al deposito di una cauzione proporzionata all'entità dell'intervento. L'allacciamento all'impianto di derivazione d'Utenza verrà realizzato direttamente dal Comune tramite personale autorizzato.

c) Impianto interno

Per impianto interno si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l'acqua dal misuratore (questo escluso) agli apparecchi utilizzatori.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno sono a carico del Proprietario o per esso dell'Utente.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente in materia.

CAPITOLO II NORME PER GLI IMPIANTI ESTERNI

ART. 9 - Esecuzione lavori, gestione e manutenzione dell'impianto esterno

1. La manutenzione e le riparazioni dell'impianto esterno sono a carico dell'Utente anche per quella parte che insiste sulla strada pubblica. Anche gli interventi di manutenzione sono soggetti alle prescrizioni di cui all'art. 8 lettera b.

2. Il Comune ha facoltà di imporre interventi di manutenzione sull'impianto esterno dell'Utente qualora ne rilevi la necessità (impianti particolarmente obsoleti, guasti o rotture).

3. In caso di guasti, provocati da terzi, sugli impianti esterni che insistono sulla strada pubblica, l'intervento di riparazione verrà condotto direttamente dal Comune. Il Comune si riserva il diritto del risarcimento dei danni nei confronti del responsabile.

ART. 10 - Divieto all'Utente di modificare l'impianto esterno

Non è consentito all'Utente, né al Proprietario od all'Amministratore dello stabile, manomettere, manovrare e comunque modificare alcuna parte dell'impianto esterno, né eseguire opere o lavori tali da pregiudicare o compromettere l'utilizzo, la conservazione o l'accessibilità dell'impianto esterno (allacciamento a tubazioni di acqua di prese di terra per impianti elettrici, costruzione di fabbricati od altro a ridosso degli impianti, muratura dei contatori, ecc.).

Il Comune, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte dell'impianto esterno o i misuratori o i sigilli siano stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservanza delle citate prescrizioni sull'uso e conservazione dell'impianto esterno, potranno comportare la limitazione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, secondo quanto disposto dall'art. 41.

ART. 11 - Responsabilità dell'Utente sull'uso e conservazione dell'impianto esterno

Salvo quanto previsto dal successivo art. 14, l'Utente deve usare la normale diligenza perché l'impianto esterno sia preservato da manomissioni e da danneggiamenti. L'Utente è quindi responsabile dei danni provocati per sua colpa ed è tenuto ad effettuare gli interventi di riparazione; in particolare egli deve comunque attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli di gelo al contatore.

CAPITOLO III APPARECCHI DI MISURA - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI

ART. 12 - Misura dell'acqua

Il consumo dell'acqua viene normalmente misurato mediante contatore. Ove risulti tecnicamente impossibile procedere all'installazione dei misuratori, si procede ad una quantificazione forfettaria. Eventuali forniture provvisorie (cantieri) potranno essere conteggiate a forfait.

ART. 13 - Apparecchi di misura, ~~quote fisse~~ e manutenzione

Gli apparecchi di misura sono di proprietà del Comune. Il tipo ed il calibro di essi sono stabiliti dal Comune in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'Utente è tenuto a denunciare all'atto della domanda. Il Comune ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

~~Le quote fisse sono stabilite dall'Amministrazione Comunale tenendo conto delle disposizioni della normativa vigente in materia.~~

ART. 14 - Posizione e custodia dei contatori

Gli apparecchi di misura singoli o in batteria saranno localizzati all'interno del fabbricato in apposita cassetta da adibire esclusivamente a tale uso, o in altra posizione ritenuta idonea dall'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, e di facile accesso agli addetti incaricati dal Comune. A monte e a valle del contatore viene collocato inoltre, a cura dell'Utente, un rubinetto di arresto. Nel caso in cui l'Utente modifichi la disposizione e l'uso del locale in cui è collocato il contatore deve darne immediata comunicazione al Comune il quale autorizzerà gli spostamenti. Qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto, il Comune potrà imporre lo spostamento del contatore in altro luogo ritenuto idoneo.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

La manomissione dei sigilli da parte dell'Utente e qualunque altra operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dar luogo alla limitazione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.

I fatti di cui sopra saranno senz'altro attribuiti all'Utente quando l'apparecchio misuratore è installato nei locali di suo uso esclusivo. L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione.

ART. 15 - Guasti ai contatori ed accessori

L'Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni. Nel caso di guasti o manomissioni l'Utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune affinché questo possa provvedere alle relative riparazioni o sostituzioni. L'Utente è responsabile della buona conservazione del misuratore con l'obbligo di sostenere tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni per danni a lui imputabili ivi compresa la rottura per gelo.

ART. 16 - Verbali di posa o riapertura del contatore

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'Utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, le caratteristiche, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati solamente dal Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

ART. 17 - Rimozione e sostituzione del contatore

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura vengono stesi su appositi moduli predisposti dal Comune i relativi verbali firmati dall'Utente e dagli incaricati del Comune medesimo.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'Utente.

ART. 18 - Lettura del contatore

La lettura dei misuratori sarà effettuata periodicamente da incaricati del Comune; l'Utente deve permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone munite di distintivo o di tessera di riconoscimento.

Il Comune potrà richiedere l'autolettura dei consumi da parte dell'Utente, come potrà avvalersi della facoltà di addebitare consumi in base a stime calcolate o previste per il periodo dell'anno di cui trattasi, con relativo conguaglio in occasione della prima lettura effettiva. Dovrà essere comunque garantita quantomeno una lettura annuale.

ART. 19 - Funzionamento difettoso del contatore

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'Utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune che, previe opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base ai consumi verificatisi nel corrispondente periodo dell'anno precedente, oppure, se l'Utente usa l'acqua da meno di un anno, secondo una proporzione effettuata sulla base del consumo stimato applicando i criteri della tassazione a spina.

Se invece l'Utente non provvede alla segnalazione, e l'irregolarità viene perciò constatata dall'incaricato del Comune in occasione di una eventuale verifica, il Comune potrà addebitare all'Utente un consumo corrispondente a quello medio verificatosi nei 12 mesi precedenti, salvo una maggiorazione del 30% quando risulti che il mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'Utente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi all'Utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

ART. 20 - Verifica dei contatori

Il Comune può, a sua discrezione e in qualsiasi momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

Quando un Utente ritenga errate le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'Utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23/08/1982 n. 854, il Comune addebita all'Utente le spese.

CAPITOLO IV NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

ART. 21 - Prescrizioni e collaudi

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono interamente a carico del Proprietario dello stabile o per esso dell'Utente.

Per la loro esecuzione il Proprietario e/o l'Utente si affidano ad installatori di fiducia abilitati che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali ai sensi di Legge.

Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie. Si riserva, inoltre, la facoltà di verificare gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno, senza che da ciò derivi per esso assunzione di alcuna responsabilità presente o futura. Qualora tali installazioni non risultassero conformi alle norme, il Comune potrà rifiutare o limitare la fornitura.

ART. 22 - Installazioni delle condutture

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili, su aree scoperte, devono essere messe in opera ad una profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra e ad una sufficiente distanza dai canali delle acque reflue e ad una quota ad essi superiore.

ART. 23 - Modifiche

Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni o che fossero imposte da esigenze di corretta misura o di manutenzione degli apparecchi di misura o da esigenze di sicurezza e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti.

In caso d'inadempienza il Comune ha facoltà di limitare l'erogazione finché l'Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 24 - Perdite, danni e responsabilità

Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni a persone o cose che potessero derivare da deficienze degli impianti interni, anche se tali deficienze venissero rilevate dal proprio personale.

ART. 25 - Vigilanza

Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi incaricati in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

Gli incaricati muniti di tessera di riconoscimento hanno pertanto la facoltà di accedere nella proprietà privata, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di limitare immediatamente l'erogazione dell'acqua fino all'esecuzione delle verifiche ed all'accertamento della regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere modifiche, di limitare la fornitura a quelle installazioni che non corrispondono alle norme di sicurezza ed alle direttive del presente Regolamento.

Resta infine salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi precedentemente previsti.

TITOLO III NORME PER LE FORNITURE

ART. 26 - Modalità per ottenere l'allacciamento

Per ottenere la fornitura dell'acqua in uno stabile od immobile non dotato del necessario impianto esterno il Proprietario, o l'interessato, deve presentare richiesta al Comune. Il Comune, accettata la domanda a termine di Regolamento e verificata sul posto la fattibilità delle opere, autorizza il richiedente all'esecuzione dell'allacciamento apponendovi eventuali prescrizioni e subordinando il rilascio dell'autorizzazione al pagamento dei contributi come stabiliti nell'allegato A) del presente Regolamento. Il richiedente l'allacciamento, dovrà corredare la richiesta di autorizzazione scritta, del proprietario dello stabile o dell'immobile o dei terreni interessati, per l'esecuzione, la posa, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto.

ART. 27 - Forniture su strade canalizzate

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Comune, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla concessione d'acqua per uso domestico di cui al punto a) dell'art. 35.

E' facoltà del Comune di concederla per gli altri usi di cui al punti b - c - d - e dell'art. 35.

La concessione dell'acqua è subordinata al pagamento del contributo di allacciamento di cui all'allegato A) del presente Regolamento.

ART. 28 - Forniture su strade non canalizzate

Nel rispetto dei limiti e delle condizioni indicate nel precedente articolo, per le strade non canalizzate il Comune è tenuto ad accogliere le richieste per uso domestico e ha facoltà di accogliere le richieste per altri usi, quando da parte dei richiedenti sia corrisposto il contributo relativo alla estensione della rete, oltre al contributo di allacciamento di cui all'Allegato A) del presente Regolamento.

ART. 29 - Modalità per ottenere la fornitura

Per utilizzare l'acqua il richiedente deve farne regolare richiesta al Comune, sottoscrivendo l'apposito contratto di somministrazione di acqua potabile.

Chi occupa locali in subaffitto da terzi non potrà ottenere la fornitura a proprio nome: il relativo contratto dovrà essere stipulato da chi ha dato in subaffitto i locali.

All'atto della firma del suddetto documento il richiedente deve effettuare al Comune, qualora non sia già stato disposto, il pagamento: - del contributo per l'allacciamento e/o estensione-potenziamento rete di cui all'allegato A) del presente Regolamento, - delle somme dovute per spesa di stipulazione contratto od altro e versare, a titolo di anticipo infruttifero sui consumi, una somma in contanti commisurata all'entità della fornitura, determinata secondo l'allegato B) del presente Regolamento.

In ogni caso l'impianto e le modalità di utilizzo dell'acqua, oltre ad essere rispondenti alle Norme di Legge e di buona tecnica ed alle prescrizioni del presente Regolamento, dovranno essere conformi alle disposizioni particolari che il Comune crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio.

ART. 30 - Durata dei contratti di fornitura

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così di seguito salvo disdetta da parte dell'Utente.

Resta salvo in ogni caso quanto disposto dal successivo art. 32.

ART. 31 - Disdetta

L'Utente che non intenda più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro Utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune, inviando lettera raccomandata o presentandosi agli uffici del Comune, per ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore; dovrà comunque rispondere del consumo di acqua ~~e del nolo misuratore~~ fino al momento della chiusura.

Se l'Utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione di acqua potabile, resterà responsabile solidamente con l'eventuale subentrante, per consumi di acqua e delle altre conseguenze possibili, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

Qualora l'Utente impedisse l'accesso agli incaricati del Comune per le necessarie operazioni di chiusura o di rimozione del misuratore, il Comune avrà il diritto d'azione giudiziaria in sede civile e penale.

ART. 32 - Subentro

Quando un nuovo Utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve presentarsi presso gli uffici comunali per la stipulazione del nuovo contratto di somministrazione e per il pagamento dei corrispettivi dovuti, come stabilito negli allegati A) e B) del presente Regolamento.

ART. 33 - Anticipo in conto fornitura

All'atto della stipulazione del contratto di fornitura, l'Utente deve versare, a garanzia degli impegni assunti ed in considerazione che il pagamento dei consumi avviene in via posticipata, un anticipo come stabilito in allegato B).

Il Comune potrà incamerare tali anticipi fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente Regolamento e dalla Legge.

L'anticipo viene restituito all'Utente alla cessazione del contratto dopo che l'Utente stesso abbia liquidato ogni debito. Sulle somme anticipate non decorre alcun interesse.

ART. 34 - Tariffe

La determinazione del sistema-tariffario e gli adeguamenti periodici delle tariffe spettano all'Amministrazione Comunale, tenuto conto della normativa vigente in materia.

Le tariffe ed i canoni fissati con provvedimenti emanati dalle Autorità competenti vengono automaticamente applicate con le modalità e le decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi. Qualsiasi tassa od imposta presente o futura relativa al contratto, consumi, misuratori ed altro e che comunque si ripercuota sulla tariffa, è a carico dell'Utente che la deve rimborsare al Comune unitamente all'importo per la fornitura dell'acqua.

ART. 35 - Categorie di fornitura ad uso privato

Al fini dell'applicazione delle tariffe sono definiti i seguenti usi:

a) **Uso domestico** - si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici.

b) **Altri usi** - Si considera destinata a tali usi l'acqua utilizzata per attività non domestiche di qualsiasi specie.

c) **Uso antincendio** - Si considera destinata a tale uso l'acqua prelevata dalle manichette e dagli idranti antincendio ed utilizzata per lo spegnimento di incendi.

d) **Uso allevamento animali** - Si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata per l'allevamento degli animali entro le strutture zootecniche.

e) **Uso irriguo** - Si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata per l'innaffiamento di orti e/o giardini, pertinenze delle abitazioni, per la quale il corpo recettore sia costituito dal suolo e sottosuolo.

f) **Uso temporaneo** - Si considera destinata ad usi temporanei l'acqua utilizzata per impieghi a carattere occasionale e di durata di per sé limitata.

ART. 36 - Bocche antincendio private

L'Utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare al Comune copia del progetto vistata dal Corpo Provinciale del VV.FF. di Trento dal quale risultino il numero ed il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni, l'Utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Comune. In caso di inadempimento il Comune ha diritto ad applicare al Cliente, a titolo di penale, per ogni bocca di incendio non prevista dal contratto in essere, il doppio della tariffa per la durata di un anno.

La tariffa da applicare a tale tipo di fornitura viene determinata in maniera forfetaria dall'Amministrazione Comunale.

Per l'alimentazione di bocche da incendio viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello per "Altri usi". Per tali tipi di utenze, per ragioni di sicurezza, non è prevista l'installazione di apparecchi di misura.

Agli apparecchi di manovra per le bocche da incendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

L'Utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio e nei casi specificatamente previsti dal contratto. Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione e la portata dell'acqua al momento dell'uso.

Quando abbia fatto uso di una bocca da incendio, l'Utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla risigillatura.

ART. 37 - Variazione delle tariffe e del Regolamento

Nel caso di modificazioni del sistema tariffario di cui al 1° comma dell'art. 34 o delle norme del presente Regolamento e relativi allegati, da parte degli organi competenti, sarà inteso che il Comune ne avrà dato comunicazione all'Utente con la pubblicazione della delibera.

Se l'Utente non recede dal contratto entro 30 giorni dall'ultimo della pubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate. Fino alla data del recesso l'Utente dovrà osservare le variazioni intervenute.

ART. 38 - Fatturazione e pagamento

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

La bolletta potrà contenere consumi effettivamente letti e/o a stima; in particolare nel caso di più utenze dotate di un unico contatore (es. condominio) la bollettazione sarà fatta in parti uguali nel rispetto del minimo garantito come appresso indicato.

~~Ad ogni utenza verrà applicato il "minimo garantito" che corrisponde al quantitativo di consumo, come stabilito dalla relativa tariffa, che l'utente deve pagare al fornitore anche in assenza di consumo al fine di contribuire al parziale recupero dei costi fissi di gestione dell'impianto.~~

Se il pagamento dovesse aver luogo oltre il termine di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del Tasso Ufficiale di sconto del momento incrementato di 3,5 punti percentuali. La morosità, se protratta oltre un periodo di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), previo invio di raccomandata A.R., senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'Utente stesso, fatte salve le procedure coattive per il pagamento ai sensi della normativa vigente.

L'Utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione.

In caso di ripristino dell'erogazione, l'Utente è tenuto a pagare, oltre alle spese di limitazione di cui sopra, le spese corrispondenti a quelle dovute per qualsiasi nuovo allacciamento.

ART. 39 - Consumi abusivi

Il consumo dell'acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato. L'Utente è responsabile verso il Comune dell'effettivo impiego dell'acqua secondo l'uso dichiarato.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune attraverso criteri obiettivi.

L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello contrattualmente stabilito è tenuto al pagamento delle eventuali maggiori tariffe dalla data di inizio della fornitura o per il periodo minimo di un anno se questa risale a data

antecedente, salvo il diritto del Comune di limitare la fornitura e di esperire ogni altra azione.

ART. 40 - Regolarità delle forniture

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore od a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti.

Pertanto le Utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva. Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza nell'eventualità di incidenti, il Comune avrà comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua.

ART. 41 - Limitazione fornitura

Il Comune avrà la facoltà di sospendere parzialmente la fornitura dell'acqua all'Utente, riducendo notevolmente la normale portata del flusso idrico - in modo tale da garantire solamente il soddisfacimento di esigenze di base al fine di escludere l'insorgere di situazione di rischio per la salute e l'igiene - nel caso di ritardi di pagamento da parte dell'Utente degli importi dovuti a qualsiasi titolo e, senza obbligo di preavviso e salva ogni azione giudiziaria competente, nel casi di infrazioni od opposizioni da parte dell'Utente a quanto stabilito negli artt. 10 - 14 - 21 - 23 - 25 - 38 - 39 - 40.

ART. 42 - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è in facoltà del Comune rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare.

ART. 43 - Fallimento

In caso di fallimento dell'Utente il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa. Qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, l'amministrazione del fallimento dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura dell'acqua.

Le spese per le opere occorrenti per il riallacciamento dell'impianto saranno sempre a carico dell'Utente e dovranno essere versate anticipatamente.

ART. 44 - Risoluzione di diritto della fornitura

La fornitura si intende revocata salvo preavviso di 15 giorni da inviarsi da parte del Comune con raccomandata A.R. quando, per morosità dell'Utente o per qualsiasi altro caso previsto dal presente Regolamento, sia stata limitata l'erogazione dell'acqua e tale limitazione duri da oltre un mese, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento.

ART. 45 - Sanzioni amministrative

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme legislative, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente Regolamento sono punite, con una sanzione amministrativa, ai sensi degli artt. 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale di cui al R.D. 03.03.1934 n. 383 e ss.mm.

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE

ART. 46 - Infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono rilevate dal personale del Comune.

ART. 47 - Identificazione del personale

Gli incaricati del Comune sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

ART. 48 - Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 49 - Obbligatorietà

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'Utente il diritto di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

ART. 50 - Contestazioni giudiziarie

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura ed in generale alla esecuzione del presente Regolamento è quello di Trento.

ART. 51 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cesseranno di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 52 - Installazione Contatori

Alla data del 31.12.1999 dovrà essere conclusa da parte del Comune l'installazione del contatore a misura presso ogni utenza.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti, di predisporre le opere idrauliche ed eventuali edili necessarie all'installazione del contatore entro il termine che verrà fissato con avviso pubblico del Sindaco.

Nelle more dell'installazione dei contatori, rimane in vigore l'attuale sistema di applicazione delle tariffe basate sul numero e tipo delle spine.

ART. 53 - Avviso del termine ultimo - Modalità

Il Sindaco dà notizia, con avviso pubblico, del termine ultimo per la predisposizione delle opere necessarie per l'installazione del contatore ed invita tutti i soggetti allacciati all'acquedotto comunale, che non abbiano ancora provveduto, ad adempiere nei termini.

Nei confronti di coloro che non avessero adempiuto all'invito di cui al comma precedente, il Sindaco provvederà ad emettere un'ordinanza per ogni singolo caso, determinando gli adempimenti da eseguire ed i relativi termini secondo le prescrizioni del Comune.

ART. 54 - Esecuzione d'ufficio

Quando siano trascorsi inutilmente i termini fissati dal Sindaco nell'ordinanza di cui all'art. 53, il Comune, senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere stesse, a totali spese degli utenti inadempienti, applicando anche

l'eventuale sanzione amministrativa indicata nella stessa ordinanza.

ART. 55 - Rivalsa delle spese relative ad opere di competenza dei privati eseguite d'ufficio

Le spese anticipate dal Comune per l'esecuzione, ai sensi dell'art. 54 del presente Regolamento, di atti, di lavori, opere di competenza dei privati o provocate dalla negligenza dei privati sono recuperate, maggiorate delle eventuali spese generali e di assistenza tecnica ai lavori, da determinarsi a seconda del caso, applicando per la riscossione le disposizioni di cui all'art. 69 del D.P.R. 28.01.1988 nr. 43 e s.m..

ALLEGATO A

TABELLA DEI CONTRIBUTI DOVUTI A TITOLO DI RIMBORSO O CONCORSO SPESE PER ESTENSIONE DELLA RETE, ALLACCIAMENTI E SUBENTRI DI UTENZA

1. Contributo estendimento rete

Nel caso in cui la richiesta avvenga nell'ambito di strade non canalizzate, cioè prive di "tubazione stradale", i contributi di estendimento della rete, ove non siano compresi nel contributo di concessione di cui all'art. 106 della L.P. 05.09.1991, nr. 22 e ss.mm. per opere di urbanizzazione primaria introitato dal Comune, saranno determinati sulla base dell'effettiva spesa sostenuta dal Comune valutata a preventivo su valori correnti di materiali, manodopera e spese generali, e conteggiati tenendo conto della quota di opere strettamente necessaria a soddisfare la richiesta, e ripartiti proporzionalmente nel caso di richieste plurime contemporaneamente formulate.

2. Allacciamenti

Il contributo relativo alla spesa per la costruzione dell'allacciamento fino al contatore sarà quantificato in base alle seguenti tariffe:

allacciamento con tubo fino a 1 pollice:	L. 70.000
allacciamento con tubo oltre 1 e fino a 2 pollici:	L. 150.000
allacciamento con tubo oltre 2 pollici:	L. 300.000

Il contributo forfetario di allacciamento sopraindicato potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta comunale.

3. Rifacimenti di allacciamenti e spostamento di contatore

Nel caso di rifacimento totale o parziale di derivazione di presa e/o spostamento di contatore su richiesta degli utenti o per cause a questi attribuibili le relative spese saranno addebitate a carico dell'Utente.

4. Subentri

Per il subentro di Utenza o la riapertura dei misuratori di qualsiasi calibro, sigillati per cessazione d'utenza o per morosità, l'Utente verserà un concorso spese forfetario pari al corrispondente contributo di cui al precedente punto 2. Non è dovuto concorso spese forfetario fornitura, per subentro di Utenza nel caso di successione diretta.

ALLEGATO B

1. Anticipo in conto fornitura

L'anticipo da versarsi alla stipulazione del contratto, previsto dall'art. 33 del Regolamento, viene determinato come segue per le varie categorie di fornitura:

1. per uso DOMESTICO	£ 30.000.-
2. per ALTRI USI	£ 50.000.-
3. per uso ANTINCENDIO	£ 50.000.-
4. per uso ALLEVAMENTO ANIMALI	£ 50.000.-
5. per uso IRRIGUO	£ 50.000.-

Detti importi potranno essere aggiornati annualmente dalla Giunta comunale.